



## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente e portante ad oggetto:  
" **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA APPROVAZIONE**";
- Visti i pareri espressi dai servizi interessati, resi ai sensi della legge 8.6.1990, n.142;
- Udita la breve relazione tenuta dal Presidente sull'argomento sottoposto all'esame del Consiglio comunale;
- Con voti favorevoli unanimi, resi ai sensi di legge mediantealzata di mano

**A P P R O V A**

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

ALLEGATO N. 1 DELIBERA C.C. N. 18 DEL 13 aprile 1999

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA - APPROVAZIONE

### Considerato

-che il Territorio comunale e' sede di un gruppo di teatro di strada denominato "L'Oblio' dell'Oblio";

- che tale presenza ha risvegliato nella popolazione l'interesse ed il gusto per una forma artistica tradizionale e molto piu' diffusa nei tempi passati;

Ritenuto di poter offrire spazi alla libera espressione artistica di strada:

Considerato che l'art.121 del T.U. n. 773/1931 delle leggi di P.G., inserito in un contesto storico-politico che privilegiava la vigilanza ed il controllo nei confronti degli esercenti "mestieri girovaghi" appare oggi inadatto ad esprimere ed interpretare esigenze ed istanze di una societa' democratica e moderna:

Considerato che in virtu' delle piu' avanzata normativa di altri paesi europei, nelle maggiori citta' europee agli artisti di strada e cioe' a coloro che svolgono attivita' di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata al lucro, e' consentito esibirsi liberamente:

Preso atto che l'art.19 del DPR n. 616/77 si limita a disciplinare il trasferimento agli Enti Locali delle competenze che ai sensi dell'art. 121 del T.U. n. 773/1931, spettavano all'autorita' di Pubblica Sicurezza:

Dato atto che l'amministrazione comunale intende riconoscere il diritto degli artisti di strada la loro potenziata funzione di riqualificazione culturale e tutelare le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, come momenti creativi di incontro tra cittadini:

Vista la legge 8/6/90, n. 142 e lo Statuto del Comune di Toffia:

### DELIBERA

Di consentire l'esercizio dell'"Arte di Strada" nei luoghi indicati nell'allegato regolamento:

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA DEL COMUNE DI TOFFIA.

art. 1. Il Comune di Toffia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

art. 2. L'arte di strada è esercitata liberamente nel territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

art. 3. Gli spazi idonei e gli orari previsti, salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative invitate all'Ufficio di Polizia Municipale sono: dalle ore 8 alle ore 23 nel periodo dal 15 ottobre al 30 maggio e dalle ore 9 alle ore 24 dal 1° giugno al 15 ottobre.

Piazza Umberto I, Centro storico, anfiteatro Tosco e giardinietti pubblici via A. Gramsci, strada circoscrizione centro storico.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione di veicoli e pedoni. L'amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni, ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada, anche negli spazi sopra elencati.

art. 4. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione di suolo pubblico.

art. 5. È vietato esercitare il commercio ambulante ed esclusione della vendita di opere del proprio ingegno artistico e della propria manualità (art. 61 comma 12 lettera f) del DM A.S. 1988, n. 375).

art. 6. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o manufatti fissi, e' naturalmente consentita l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo:

art. 7. È consentito l'uso di impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive.

**art.8.** L'artista di strada e' responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio e di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi proprieta' pubblica o privata.

**art. 9.** L'artista di strada non puo' chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

**art. 10.** Il passaggio del cappello tra il pubblico non e' in contrasto con il precedente art. 9;

**art.11.** L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista.